

1



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Gentile n°52 - BARI

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)’”**

Emendamento articolo 1

Il comma 1 dell’articolo 1 è soppresso.

Marco Galante

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

EMENDAMENTO alla PdL n. 504 /A**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)””**

Il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)), è così sostituito:
“2. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del R.D. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.”

Relazione

Il presente emendamento, in armonia con quanto stabilito dal decreto legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 del 2012) cd. Decreto Balduzzi, persegue l’obiettivo primario di garantire la tutela della salute pubblica, prevedendo in primo luogo, rispetto all’attuale disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 43/2013, l’ubicazione di apparecchi di gioco pubblico ad una distanza non inferiore a 250 metri da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto per le nuove autorizzazioni all’esercizio delle attività.

Nello specifico, la rideterminazione della distanza è finalizzata ad un bilanciamento tra il complessivo dimensionamento dell’offerta di gioco e la distribuzione sul territorio dei punti di vendita che risulti sostenibile sotto il profilo dell’impatto sociale e mira altresì ad evitare il formarsi di ampie aree nelle quali detta offerta sia totalmente assente o eccessivamente concentrata.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Gentile n°52 - BARI

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)’”**

Emendamento articolo 1

Il comma 1 dell’articolo 1 è ~~soppresso~~ e sostituito dal seguente:

“1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)), è così sostituito: 1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)), è così sostituito: “Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, giardini pubblici, stabilimenti balneari, istituti di credito e sportelli bancomat. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza”

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)’”**

Emendamento articolo 1

Al comma 1 dell’articolo 1 le parole “da istituti scolastici di secondo grado, dalle università e dalle biblioteche pubbliche” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e inoltre strutture ricettive per categorie protette”

Marco Galante



Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Marco Galante



Grazia Di Bari



Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Sub-ensembles all'ensemble
 n^2 4

Disjuncte le joule

" L'ensemble des boites"

Full

EMENDAMENTO alla PdL n. 504 /A

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)””

Il comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 50% della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di approvazione della presente norma, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.”

Relazione

Il presente emendamento, in coerenza con quanto prescritto nella circolare del Ministero dell’Interno del 21/05/2018, prevede in primis che per nuova autorizzazione si debba intendere l’installazione di nuovi o aggiuntivi apparecchi con esclusione della sostituzione di apparecchi esistenti.

In secondo luogo l’emendamento in parola prevede che l’ampliamento dei locali o trasferimento dell’attività sia equiparato a nuova apertura (conseguentemente, soggetta al rispetto dei limiti di distanza stabiliti per le nuove autorizzazioni).

Infine, si esplicita che la disposizione concernente la nuova autorizzazione non si estende alle ipotesi di variazioni del titolare di sale e del concessionario o di nomina del nuovo rappresentante legale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Gentile n°52 - BARI

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)’”**

Emendamento articolo 1

Il comma 3 dell’articolo 1 è soppresso.

Marco Galante

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Subsequentemente all' ^(S/A) esperimento è

el come e) dopo le parole " dell' eser-
cizio " efferens " anche mediante
pannelli amoriboli " -

fr (Wn (ABATERUS))

V

Emendamento alla PdL n. 504 /A

“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’

Dopo ^{All'art.} l'art. 1 della Proposta di Legge, è aggiunto il seguente ^{comma 3-bis} articolo ~~1~~ bis:

~~“Art. 1-bis~~

^{3-bis} . All’art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, dopo il comma 3, è introdotto il seguente comma 3-bis:

“3-bis. A partire dal 1 gennaio 2020:

a) Non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’art. 10, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadrati di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro;

b) negli esercizi di cui alla lettera a) con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadrati e non superiore a 50 metri quadrati, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadrati il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadrati ulteriori di superficie, fino a un massimo di 6 apparecchi;

c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alla lettera a), gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio; la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio; i Comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione

✓

prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati all'attività prevalente dell'esercizio;

d) è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati biglietti o tagliandi di lotterie nazionali ad estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30% della superficie espositiva totale. Con provvedimento di Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera.””.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA

Relazione

Il presente emendamento, ponendosi nell'ottica della tutela della salute pubblica, in armonia con le finalità dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 settembre 2017 (che ha previsto, tra l'altro, una drastica riduzione degli apparecchi di gioco entro il 31.12.2019) contempla le seguenti misure valevoli a decorrere DAL 1° gennaio 2020:

- la definizione di un numero massimo di apparecchi installabili negli esercizi aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi che prevedano vincite in denaro, in rapporto alla dimensione degli esercizi stessi;
- la collocazione degli apparecchi in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio;
- l'esposizione al pubblico di biglietti o tagliandi di lotterie nazionali ad estrazione istantanea comunque denominati, presso bar, tabaccai e negli esercizi assimilabili, esclusivamente in appositi e delimitati spazi e nella misura non superiore al 30% della superficie espositiva totale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Gentile n°52 - BARI

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)’”**

Emendamento articolo 1

Dopo il comma 3 dell’articolo 1 è inserito il seguente:

3 bis. Alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “I comuni possono altresì disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.”

Marco Galante

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

EMENDAMENTO alla PdL n. 504/A

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)””**

Dopo l'articolo ~~2~~ è inserito il seguente: *comma 3-ter*

~~Art. 2 bis~~

3-ter.

Il comma 4 dell’art. 7 della l.r. 43/2013 è abrogato.

Relazione

Il presente emendamento prevede l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 7 della legge n. 43/2013 in quanto i contenuti della disciplina di dettaglio sono stati inseriti nel comma 3-bis lett. c) di cui al precedente emendamento.

Inoltre con l’emendamento in parola si ritiene di non consentire la differenziazione tra i Comuni nell’individuazione dei luoghi sensibili.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Gentile n°52 - BARI

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)’”**

Emendamento articolo 1

Al secondo periodo del comma 5₁ dell’articolo 1 dopo le parole “La Giunta regionale, con propria deliberazione”, sono aggiunte le seguenti “sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare,”

Marco Galante

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Gentile n°52 - BARI

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)’”**

Emendamento articolo 1

Dopo il comma 6 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

7. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

“9 bis: I sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell’ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Marco Galante

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

Emendamento alla PdL n. 504

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43
‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’”**

1. All’articolo 2 le parole *“i concessionari di giochi e scommesse”* sono soppresse.

Clausola di invarianza:

Il presente subemendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA

Relazione

Il presente emendamento prevede l'eliminazione del riferimento a soggetti privati, nello specifico concessionari di giochi e scommesse, dalla stipula della convenzione finalizzata ad attivare il programma comune di azioni e interventi nel campo della prevenzione, vigilanza e contrasto alle violazioni di norme nazionali e regionali in materia di gioco d'azzardo.

Pertanto, in virtù di tale emendamento, la suddetta convenzione potrà essere stipulata tra la Regione, le Forze dell'Ordine presenti sul territorio regionale e le AASSLL pugliesi.

EMENDAMENTO alla PdL n. 504/A**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)””**

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2 bis

1. Al comma 8 dell’art. 7 della l.r. 43/2013 eliminare i numeri “3 e 4”.

Il presente emendamento attua un coordinamento normativo prevedendo l’eliminazione dei riferimenti ai commi 3 e 4, richiamati nel comma 8 dell’articolo 7 della l.r. 43/2013, in quanto abrogati da precedenti emendamenti.

SANTORSOLA

13

EMENDAMENTO alla PdL n. 504/A

**"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
"Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)""**

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2 ter

1. L'art. 10 della l. r. 43/2013 è abrogato.

Relazione

Il presente emendamento prevede l'abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 43/2013, atteso che il regime transitorio ivi previsto è superato dalla disciplina relativa alle nuove autorizzazioni introdotta dalle ultime modifiche alla legge stessa.

SANTORSOLA